

Numero 190731 del repertorio.

Numero 39372 della raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE DELLA
**"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**

PORTANTE DELIBERAZIONE DI FUSIONE ETEROGENEA PER
INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA'

"CRESO S.c.r.l."

e

"TENUTA CANNONA S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di maggio;

- 26 maggio 2015 -

alle ore sedici e minuti cinquanta,

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

E' COMPARSO

- BALLARI Giacomo, nato a Pinerolo il 30 ottobre 1975, residente in Barge, via Basano numero 8/A,

C.F.: BLL GCM 75R30 G674F;

il quale agisce e stipula nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

**"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**

con sede legale in Manta (CN), in via Falicetto numero 24,

. iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Cuneo e con codice fiscale 03577780046,

. iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN - 301073,

indirizzo PEC: fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it

. ente provvisto di personalità giuridica in forza di determinazione del 19 marzo 2015 ed iscritto presso il Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1189.

Detto Comparsante, della cui personale identità, qualità e poteri io Notaio sono certo, qui compare ai fini della redazione in forma di atto pubblico, con l'applicazione dell'art. 2375 C.C., del verbale della assemblea di partecipazione della Fondazione, qui riunita in questa data e luogo, dal medesimo Comparsante presieduta ed alla quale io Notaio assisto contestualmente.

Aderendo a quanto sopra, su conforme indicazione della comparsante, viene esteso come appresso il

VERBALE

dell'assemblea suddetta.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di maggio;

- 26 maggio 2015 -

alle ore sedici e minuti cinquanta,
in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

si è riunita l'assemblea di partecipazione della

**"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**

con sede legale in Manta (CN), in via Falicetto numero 24.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Allo scopo della presente verbalizzazione il Comparsente Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Fondazione medesima

mi dichiara

- che è stata regolarmente convocata, in questo luogo, ai sensi dello statuto, mediante avviso diramato ai Fondatori, ai Consiglieri ed al Revisore, con lettera raccomandata datata 7 (sette) maggio 2015 (duemilaquindici), l'assemblea di partecipazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Deliberazione di fusione eterogenea per incorporazione di TENUTA CANNONA S.r.l. e CRESO S.c.r.l. nella Fondazione per la Ricerca l'innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura Piemontese. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Alle ore sedici e minuti cinquanta,
ha assunto la presidenza, ai sensi di legge e di statuto e per designazione unanime degli intervenuti, il comparsente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, il quale ha invitato me notaio a redigere - nei modi e tempi di legge - il verbale dell'assemblea stessa.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio dò atto di quel che segue nella successione cronologica da me constatata.

Il Presidente ha proceduto al compimento delle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea, ed a tale scopo dichiara di avere constatato:

= che l'assemblea di partecipazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, è costituita, in ragione dell'attuale assetto della Fondazione, dai soli soggetti Fondatori, REGIONE PIEMONTE et UNIONCAMERE PIEMONTE;

= i medesimi sono presenti per delega dei rispettivi legali rappresentanti, e sono dal Presidente stesso identificati e nominativamente elencati - con i dati anagrafici completi e gli elementi di legittimazione dichiarati - in apposito

elaborato all'uopo formato, che, previo esame e riscontro del Comparsente, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", con dispensa dal darne lettura;

= che intervengono per il Consiglio di Amministrazione i signori BALLARI Giacomo e RICAGNI Carlo, generalizzati in conformità delle risultanze degli atti fondazionali;

= che interviene il Revisore Unico CAVIGLIOLI Marco;

= che le deleghe sono state verificate a cura del Presidente regolari ai sensi di legge e di statuto ed acquisite agli atti della Fondazione;

= che, non risultando al momento emanato alcun Regolamento in ordine al funzionamento dell'Assemblea di partecipazione, si applicano, nessuno degli intervenuti opponendosi, per analogia le disposizioni in materia di assemblea dei soci di società per azioni;

= che l'assemblea è pertanto validamente costituita ed è in numero per deliberare;

= che non vi sono richieste di differimento dell'assemblea;

ha dichiarato

perciò l'assemblea di partecipazione validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno del quale è stata data lettura.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Preliminarmente

il Presidente propone all'assemblea l'adozione dei seguenti criteri ordinatori

dello svolgimento dei lavori, invitando me Notaio a darne lettura nel tenore che si riporta:

a. salvo che non ve ne sia palesemente necessità, ed in tal caso su iniziativa del Presidente, non si procederà ad altra verifica del numero legale degli intervenuti e pertanto la legale costituzione dell'assemblea si riterrà verificata fino alla conclusione dell'adunanza;

b. i presenti sono comunque invitati a non lasciare la sala sino allo svolgimento delle votazioni;

c. ai sensi dell'art. 2375 co.1 C.C., si procederà a riassumere a verbale le dichiarazioni degli intervenuti pertinenti all'ordine del giorno solo su richiesta dei medesimi; in tal caso, l'intervenuto è invitato a verificare sollecitamente, in accordo con il notaio verbalizzante, il sunto dell'intervento;

d. la modalità di voto sarà per appello nominale, con coesistente identificazione dei votanti con riferimento all'elenco degli intervenuti come sopra allegato sub 'A'.

Il Presidente chiede se vi siano dissenzienti circa l'adozione degli esposti criteri ordinatori: non manifestandosi dissensi, questi sono approvati ed adottati.

Dopodichè il Presidente espressamente:

. invita gli intervenuti che, in quanto rappresentanti di enti, società ed altre entità legali, non si trovassero

nelle condizioni di esprimere legittimamente il proprio voto, ai sensi dei rispettivi ordinamenti legali e/o statutari, a dichiararlo preventivamente ai sensi delle determinazioni di competenza;

. invita gli intervenuti che si trovassero nelle condizioni di cui all'art.2373 C.C. perchè portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello della Fondazione in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, a dichiararlo ai fini degli artt.2368 ul. co. et 2373 cit., in quanto applicabili.

Nessuno manifestando la ricorrenza delle situazioni indicate, il Presidente prosegue nella trattazione dell'ordine del giorno.

. Passando allo svolgimento del quale, il Presidente, rivolto un breve saluto agli intervenuti, chiede a me Notaio di ragguagliare l'assemblea circa le ragioni per le quali si é delineata la prospettiva operativa che la **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"** con sede legale in Manta (CN) - e le società **"CRISO S.c.r.l."**, con sede legale in Cuneo, et **"TENUTA CANNONA S.R.L."** con sede legale in Carpeneto (AL), procedano a fondersi con operazione unitaria di fusione eterogenea, avente le caratteristiche di cui appresso, mediante complessiva incorporazione nella **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, secondo le indicazioni di cui all'art. 5 co.1 L.R.Piemonte 8/2013, come modificato dall'art. 72 L.R. Piemonte numero 3/2015.

Il Presidente, mio tramite, riferisce al riguardo che:

a. è stato predisposto di comune accordo tra le entità partecipanti alla fusione, l'unitario "Progetto di Fusione eterogenea per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile e per gli effetti dell'art. 2500 - septies Codice Civile", datato 22 (ventidue) aprile 2015 (duemilaquindici) e debitamente approvato dagli organi amministrativi di tutte le entità medesime;

al. il progetto medesimo é stato iscritto:

. presso il Registro delle Imprese di Cuneo in relazione alla **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**, d'ora in avanti designata anche come "incorporante", in data 23 (ventitré) aprile 2015 (duemilaquindici);

. presso il Registro delle Imprese di Cuneo in relazione alla società **"CRISO S.c.r.l."**, d'ora in avanti designata anche come "incorporanda", in data 24 (ventiquattro) aprile 2015 (duemilaquindici);

. presso il Registro delle Imprese di Alessandria in relazione alla società **"TENUTA CANNONA S.R.L."**, d'ora in avanti designata anche come "incorporanda", in data 29

(ventinove) aprile 2015 (duemilaquindici);

a2. il progetto di fusione, oltre a tutte le indicazioni previste dalla legge, comprende lo statuto - invariato - che l'ente incorporante manterrà a seguito della fusione.

b. Il progetto di fusione eterogenea, in relazione alle peculiarità dell'operazione, prevede:

b1. che la fusione eterogenea possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2502-bis C.C., per gli effetti dell'art. 2500 C.C. e dell'art. 2500-novies C.C., nonché per gli effetti dell'art. 2503 C.C.;

b2. che, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., la fusione eterogenea abbia effetto dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C..

b3. Precisato che il contemporaneo decorso dei termini stabiliti dall'articolo 2500-novies C.C. (per l'opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall'art. 2503 C.C. (per l'opposizione dei creditori alla fusione), consente di fare coincidere la stipulazione dell'atto di fusione con l'efficacia della trasformazione eterogenea delle società incorporande che, nella fusione eterogenea, è implicata, pur non integrandone la fattispecie.

b4. Ciascuna delle società incorporande verrà incorporata nell'ente incorporante a condizione che ciascuna delle società incorporande esprima, alla data di stipula dell'atto di fusione, un patrimonio netto non inferiore all'importo di euro 10.000,00-, senza obbligo di ricostituzione del rispettivo capitale sociale, anche nel caso in cui le perdite infrannuali ne dovessero intaccare il valore sino al predetto ammontare di euro 10.000,00-.

Venne quindi stabilito che - nel caso in cui, nel contesto della deliberazione di cui all'art. 2502 C.C., l'assemblea dei soci di una delle due società incorporande non dovesse approvare la fusione, e/o, al momento di detta deliberazione o successivamente, sino al momento della stipula dell'atto di fusione, una delle due società incorporande dovesse esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00 - la fusione verrà perfezionata nei confronti dell'altra società incorporanda in relazione alla quale nessuna di tali condizioni si sia verificata.

c. Le situazioni patrimoniali di fusione sono state sostituite ai sensi dell'art.2501 quater comma 2 C.C., per le società incorporande, dai bilanci dell'esercizio chiuso per ognuna al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), tutti debitamente approvati.

c1. E' stata redatta, con i criteri del bilancio di esercizio, la situazione patrimoniale dell'ente incorporante, riferita alla data del 31 dicembre 2014.

d. E' stata predisposta la relazione dell'organo

amministrativo di questa Fondazione ai sensi dell'art.2501 quinquies C.C., che comprende le indicazioni di cui all'art. 2500 - sexies co.2.

e. In relazione alle modalità dell'operazione unitaria di fusione eterogenea, come articolata nella detta relazione dell'organo amministrativo, emerge quanto segue.

e1. Lo Statuto dell'ente incorporante non subirà alcuna modificazione in conseguenza della fusione eterogenea e rimarrà il medesimo ancorché, per effetto della fusione eterogenea, si debba tenere conto dell'ingresso, nella Fondazione incorporante - in qualità di Partecipanti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto predetto - dei soci delle società incorporande che non abbiano esercitato la facoltà di recesso.

e2. La fusione eterogenea avverrà mediante incorporazione delle società sopra citate nell'ente incorporante.

Per la circostanza che il soggetto incorporante è una Fondazione, non sono previsti, né rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazione di azioni o quote dell'ente incorporante.

Peraltro, i soci di entrambe le predette società incorporande che non abbiano esercitato il diritto di recesso assumeranno la qualità di Partecipanti della Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dello Statuto della Fondazione incorporante, apportando nella Fondazione stessa, quale "Fondo di dotazione disponibile", la frazione di patrimonio netto della società incorporanda di pertinenza di ciascuno, con la precisazione che - di quest'ultimo - la quota parte di riserve di utili eventualmente esistenti alla data di effetto giuridico della fusione verrà ricostituita nell'ambito del "Patrimonio netto disponibile" della Fondazione incorporante.

e3. A ciascun socio delle società incorporande che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea di approvazione della fusione di cui all'art. 2502 C.C. - ossia ai soci assenti, astenuti o dissenzienti - ai sensi dell'art. 2473, comma 1, C.C., spetta il diritto di recesso, in conformità dei rispettivi statuti.

e4. Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari delle società incorporande nel competente Registro delle Imprese verrà, allo scopo, data notizia ai rispettivi soci aventi diritto di recesso con apposito avviso.

Il valore di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale dei soci recedenti di entrambe le società incorporande è stato fissato dai rispettivi Organi amministrativi, sentito il parere dei rispettivi Organi di controllo, tenuto conto del valore di cui all'art. 2473, comma 3, C.C., in un importo complessivo pari al valore nominale della frazione di patrimonio netto di pertinenza del socio recedente, quale emergerà dalla situazione

patrimoniale allo scopo redatta, se necessario, con riferimento alla data di effetto della fusione.

e5. Non si applica il disposto dell'art. 2437 - ter co.5 C.C. .

g. Sono stati depositati nella sede della Fondazione i documenti di cui all'art.2501 septies C.C., costituiti dai seguenti:

g1. progetto unitario di fusione con allegati:

- statuto (invariato) mantenuto dall'ente incorporante a seguito della fusione;

- schema dell'atto di fusione;

g2. relazione dell'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2501 quinquies C.C. et 2500 - sexies C.C.;

g3. bilanci degli ultimi tre esercizi delle società incorporande partecipanti alla fusione, chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2012 - 31 dicembre 2013 et 31 dicembre 2014, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, quando dovute;

. dato atto che non sussistono bilanci di esercizio della Fondazione incorporante antecedenti;

g4. le situazioni patrimoniali delle società incorporande partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501 quater comma 2 C.C., sostituite per ciascuna dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;

g5. situazione patrimoniale dell'ente incorporante, riferita alla data del 31 dicembre 2014;

g6. sono decorsi i termini di cui all'art.2501 septies co.1 C.C. ed all'art.2501 ter ul.co - anche ai fini degli art. 2500 - sexies et 2500 - septies C.C. .

h. Non vi sono obbligazioni convertibili delle società incorporande partecipanti alla fusione eterogenea, né titoli assimilabili.

i. Nessuno dei soggetti interessati alla fusione risulta in stato di liquidazione nè sottoposto a procedure concorsuali, non sono previste assegnazioni di nessun genere, e neppure quindi in violazione dei divieti di cui all'art.2504 ter C.C..

l. Il controllo di gestione, esercitato d'intesa tra i soggetti interessati sino alla data corrente, non ha manifestato elementi tali da alterare in misura significativa le risultanze della documentazione a corredo del procedimento e dei dati contabili ivi indicati.

. Il Presidente ricorda che si è svolta in data odierna l'assemblea dei soci della società "CReSO S.C.R.L.", ed è calendariata in data 30 maggio 2015 l'assemblea della società TENUTA CANNONA S.R.L., partecipanti alla fusione, aventi all'ordine del giorno le deliberazioni complementari a quelle presentemente in discussione, intese alla fusione eterogenea delle entità stesse.

Il Presidente attesta infine:

. la verità e completezza dei dati forniti in ordine al regolare compimento del procedimento di fusione sin qui intervenuto;

. previo, occorrendo, avvertimento di me Notaio circa le sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per il caso di false attestazioni, la conformità ai relativi originali delle copie dei documenti utilizzate ai fini del procedimento, e specificamente per l'allegazione al presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e ricorda che quanti desiderino che un sunto del proprio intervento sia riportato a verbale dovranno preventivamente dichiararlo ed immediatamente dopo, collazionarne l'estratto con il notaio verbalizzante.

Avuta la parola, il Revisore Unico esprime parere favorevole circa le proposte in discussione e circa la legittimità del procedimento.

Nessun altro avendo chiesto la parola, nè che si faccia luogo ad altra verifica del numero legale, il Presidente pone in votazione la seguente

DELIBERAZIONE

L'assemblea di partecipazione della **FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE,**

. udita la relazione del Presidente,

. esaminato il progetto unitario di fusione eterogenea datato 22 aprile 2015, redatto ai sensi dell'art.2501 ter del C.C. e per gli effetti dell'art. 2500 - sexies C.C.;

. tenuto conto:

. dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società incorporande partecipanti alla fusione, chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2012 - 31 dicembre 2013 et 31 dicembre 2014, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, quando dovute;

. dato atto che non sussistono bilanci di esercizio della Fondazione incorporante antecedenti;

. preso atto dell'attestazione del Presidente - e del parere conforme espresso dal Revisore Unico - circa l'insussistenza di impedimenti legali alla deliberazione della fusione e circa il regolare compimento della sua fase prodromica;

delibera

1. di dare atto che gli elaborati di cui alla sovrastante parte narrativa, predisposti ai fini del procedimento di fusione, sono formalmente completi ed idonei allo scopo, e che é stato sin qui regolarmente adempiuto a tutte le formalità previste per la deliberazione della fusione;

1 bis. di dare atto che sono decorsi i termini di cui all'art.2501 septies co.1 C.C., nonchè di cui all'art. 2501 ter ul.co. C.C., anche per gli effetti dell'art. 2500 sexies

C.C..

2. Di procedere alla fusione unitaria eterogenea per incorporazione nella Fondazione:

**FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE**

con sede in Manta (CN), via Falicetto n. 24,
. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la CCIAA di Cuneo 03577780046,
. iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero
CN-301073;

. indirizzo PEC:

fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it

. ente provvisto di personalità giuridica in forza di
determinazione del 19 marzo 2015 ed iscritto presso il
Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone
Giuridiche al n. 1189,

designata nel contesto del presente atto anche come
'incorporante',

delle società:

**"Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per
l'Ortofrutticoltura Piemontese -
Società consortile a responsabilità limitata"**

siglabile

"CReSO S.c.r.l.",

. con sede legale in Cuneo, corso Nizza numero 21,
. capitale sociale euro 549.500,00* i.v.,
. iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al
numero d'iscrizione e codice fiscale 02850270048,
. iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero 241600,
. indirizzo PEC: creso@multipec.it ;

TENUTA CANNONA S.r.l.

. con sede in Carpeneto (AL), Località Tenuta Cannona n.
518,

. capitale sociale euro 67.600,00 i.v.,
. iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria
con il numero e codice fiscale 01212220063,
. iscritta al REA presso la CCIAA di Alessandria al numero
146253,

. indirizzo PEC: tenutacannona@pec.it ;

- designate ciascuna nel contesto del presente atto anche
come 'incorporanda'.

3. Di approvare quindi:

a. il progetto unitario di fusione eterogenea datato 22
aprile 2015, iscritto:

. presso il Registro delle Imprese di Cuneo in relazione
alla "**FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE**", in data 23
(ventitré) aprile 2015 (duemilaquindici);

. presso il Registro delle Imprese di Cuneo in relazione
alla società "**CReSO S.c.r.l.**", in data 24 (ventiquattro)

aprile 2015 (duemilaquindici);

. presso il Registro delle Imprese di Alessandria in relazione alla società "**TENUTA CANNONA S.R.L.**", in data 29 (ventinove) aprile 2015 (duemilaquindici);

. quale progetto in copia, esteso per ventisei pagine su quattordici fogli, il Presidente mi consegna e che io Notaio ritiro ed allego al presente verbale sotto la lettera 'B';

b. le situazioni patrimoniali di fusione per ciascuna delle entità partecipanti alla fusione eterogenea, sostituite, per le società incorporande, dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art.2501 quater comma 2 C.C., debitamente approvati, quali in copia vengono allegati al presente verbale:

. per la società "**CRISO S.c.r.l.**" sotto la lettera 'C', esteso per quarantatré pagine di ventidue fogli, in unico fascicolo;

. per la società "**TENUTA CANNONA S.R.L.**" sotto la lettera 'D', esteso per trentaquattro pagine di diciotto fogli, in unico fascicolo;

b1. la situazione patrimoniale di fusione redatta, per l'ente incorporante "**FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE**" con i criteri del bilancio di esercizio e con riferimento al 31 dicembre 2014, quale in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "E", estesa per quattro pagine di tre fogli, in unico fascicolo;

c. la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies C.C. e dell'art. 2500 sexies et 2500 septies C.C., quale in copia estesa per tredici pagine di sette fogli in unico fascicolo, il Presidente mi consegna e che io Notaio ritiro ed allego al presente verbale sotto la lettera 'F'.

4. Di procedere alla fusione eterogenea, sotto l'adempimento delle condizioni di legge, con le seguenti modalità.

4a. Il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro (Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell'ente incorporante - Relazione dell'organo amministrativo).

La fusione eterogenea avverrà mediante incorporazione delle società incorporande nella Fondazione incorporante sulla base delle situazioni patrimoniali come sopra approvate ed allegate .

Per quanto precede, e cioè per la circostanza che il soggetto incorporante è una Fondazione, non sono previsti, né rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazione di azioni o quote dell'ente incorporante.

Peraltro, i soci di entrambe le predette società incorporande che non abbiano esercitato il diritto di recesso come infra previsto per i medesimi dalla presente deliberazione, assumeranno la qualità di Partecipanti della

Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dello Statuto della Fondazione incorporante, apportando a quest'ultima, quale "Fondo di dotazione disponibile", la frazione di patrimonio netto della società incorporanda di pertinenza di ciascuno, con la precisazione che - di quest'ultima - la quota parte di riserve di utili eventualmente esistenti alla data di effetto giuridico della fusione verrà ricostituita nell'ambito del "Patrimonio netto disponibile" della Fondazione incorporante.

4b. Data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili

Non applicabile in ragione della natura dell'ente incorporante.

4c. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'ente incorporante

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., dalle ore 24.00 (ventiquattro) dell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.

A partire dalla predetta data di efficacia della fusione, l'ente incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporande. Le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante con effetto dalla predetta data di efficacia della fusione.

4d. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

La fusione non prevede né comporta trattamenti particolari.

4e. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.

4f. Diritto di recesso

A ciascun socio delle società incorporande che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea di approvazione della fusione di cui all'art. 2502 C.C. - ossia ai soci assenti, astenuti o dissenzienti - ai sensi dell'art. 2473, comma 1, C.C., spetta il diritto di recesso, in conformità dei rispettivi statuti.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari delle società incorporande nel competente Registro delle Imprese verrà, allo scopo, data notizia ai rispettivi soci aventi diritto di recesso con apposito avviso.

A tal fine, si precisa che il valore di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale dei soci recedenti di entrambe le società incorporande è stato fissato dai rispettivi Organi amministrativi, sentito il

parere dei rispettivi Organi di controllo, tenuto conto del valore di cui all'art. 2473, comma 3, C.C., in un importo complessivo pari al valore nominale della frazione di patrimonio netto di pertinenza del socio recedente, quale emergerà dalla situazione patrimoniale allo scopo redatta, se necessario, con riferimento alla data di effetto della fusione.

5. Di dare atto che lo statuto dell'ente incorporante non subisce modificazioni e comunque, per effetto della fusione eterogenea e con pari decorrenza, risulterà dal testo conforme a quello unito al progetto di fusione e che, esteso per ventidue articoli su dieci pagine di cinque fogli, si allega al presente verbale sotto la lettera 'G'.

6. Di far luogo alla detta fusione eterogenea dopo che saranno divenute esecutive, ai sensi di legge, le qui prese deliberazioni e quelle che correlativamente adottate e calendariate in data odierna ed in data 30 maggio 2015 da tutte le altre entità partecipanti alla fusione.

Dando atto ed espressamente approvando che:

. il contemporaneo decorso dei termini stabiliti dall'articolo 2500-novies C.C. (per l'opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall'art. 2503 C.C. (per l'opposizione dei creditori alla fusione), determina che la stipulazione dell'atto di fusione coincida con l'efficacia della trasformazione eterogenea delle società incorporande che, nella fusione eterogenea, è implicata, pur non integrandone la fattispecie.

. Ciascuna delle società incorporande verrà incorporata nell'ente incorporante a condizione che ciascuna delle società incorporande esprima, alla data di stipula dell'atto di fusione, un patrimonio netto non inferiore all'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), senza obbligo di ricostituzione del rispettivo capitale sociale, anche nel caso in cui le perdite infrannuali ne dovessero intaccare il valore sino al predetto ammontare di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

. Stabilendosi che - nel caso in cui, nel contesto della deliberazione di cui all'art. 2502 C.C., l'assemblea dei soci di una delle due società incorporande non dovesse approvare la fusione, e/o, al momento di detta deliberazione o successivamente, sino al momento della stipula dell'atto di fusione, una delle due società incorporande dovesse esprimere un patrimonio netto inferiore ad euro 10.000,00 - la fusione verrà perfezionata nei confronti dell'altra società incorporanda in relazione alla quale nessuna di tali condizioni si sia verificata.

7. Di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione, con autorizzazione di sub-delega a procuratori speciali, ogni più ampio potere in ordine all'effettiva esecuzione della fusione eterogenea, come

sopra deliberata e per addivenire alla stipulazione e alla firma dell'atto di fusione eterogenea e di eventuali atti integrativi o rettificativi, provvedendo alle conseguenti volture mobiliari ed eventualmente immobiliari, con esonero da responsabilità dei conservatori dei Registri competenti per il compimento delle relative formalità, ed in generale tutti i poteri e facoltà in ordine ad ogni altro incombenza necessario od opportuno per il perfezionamento della fusione eterogenea in oggetto, senza limitazione alcuna, cosicché l'operato del predetto Presidente o degli eventuali procuratori non possa mai essere eccepito per difetto di potere, il tutto con dichiarazione di preventiva approvazione e promessa di ratifica sotto gli obblighi di legge.

Ivi quindi esemplificativamente compresi i poteri di:

- . esplicitare, in conformità di quanto sopra, modalità ed effetti della fusione eterogenea relativamente ad ogni cespite delle entità interessate;

- . richiedere ed ottenere la voltura di ogni cespite, compresi eventuali beni immobili e mobili registrati, senza luogo ad ipoteca legale;

- . acconsentire al trasferimento di titoli, diritti, azioni, brevetti, concessioni ed autorizzazioni, crediti verso Stato, enti pubblici e territoriali, società e privati;

- . procedere all'annullamento delle quote delle società incorporate ed a tutte le conseguenti variazioni nel Registro delle Imprese, formando i necessari elenchi ricognitivi dell'assunzione, per i soci non recedenti delle medesime, della qualifica di Partecipanti della Fondazione incorporante, determinando altresì, in conformità delle sovrastanti deliberazioni ed al netto di quanto destinato alla liquidazione della quota dei soci recedenti od altrimenti cessati "ex lege", l'ammontare dell'apporto di ciascun socio non recedente o cessato al Fondo di dotazione disponibile della Fondazione incorporante;

- . far constare, con l'attuazione della fusione eterogenea, della cessazione delle cariche delle società incorporate;

- . formare atti e documenti di ogni genere, compresi quelli di natura ricognitiva di ogni cespite assoggettato a pubblicità legale.

8. Di delegare il Presidente medesimo per apportare ed introdurre nel presente verbale e nelle deliberazioni in esso assunte, le eventuali modificazioni, aggiunte e soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione per ritenuto adeguamento a norme imperative.

Procedutosi a votazione per appello nominale, il Presidente accerta il risultato della votazione nel modo che segue, e precisamente:

- voti favorevoli, la totalità dei voti intervenuti in

assemblea, costituenti l'unanimità degli aventi diritto;
- voti contrari - nessuno;
- astenuti - nessuno;

proclama

quindi il risultato dichiarando che la sovrastante deliberazione é approvata.

. Null'altro essendovi a discutere e deliberare e più nessuno chiedendo la parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore diciassette e minuti trenta, scioglie l'assemblea.

TERMINE DELLA VERBALIZZAZIONE

Mi dichiara il Comparente:

. che il presente verbale è stato redatto con le modalità e nei termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ad esso conseguenti, sulla base della documentazione acquisita in occasione dello svolgimento dell'assemblea;

. che le presenti deliberazioni non comportano oneri di pubblicità nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000.

. Le spese ed imposte di questo atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico della Fondazione.

. Fa constare il Comparente:

. che l'operazione di fusione é sottoposta al trattamento di registrazione ai sensi dell'art.4 lett. b) della tariffa all. al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131;

. che l'ammontare del netto patrimoniale delle società incorporande risulta documentalmente:

. per la società "**CRISO S.c.r.l.**", in euro 635.217,00;

. per la società "**TENUTA CANNONA S.R.L.**", in euro 250.773,00

-

. Il Comparente dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaio ho quindi redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al Comparente che, trovandolo conforme al vero ed alla sua volontà, lo approva e meco lo sottoscrive in conferma alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Occupo con questa menzione quindici pagine di quattro fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

Giacomo BALLARI

- Massimo MARTINELLI Notaio -